

## **TI\_GERICHTE 52.2002.142 vom 12. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.142](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.142)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.142 du 12 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.142 del 12 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2002 52.2002.142 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2002 52.2002.142 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.04.2002 52.2002.142

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00142 Lugano 12 aprile 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 10 aprile 2002 di \_\_\_\_\_ contro 1. la sentenza 14 marzo 2002 con cui il Tribunale ha respinto il ricorso 8/9 gennaio 2002 dell'istante avverso la decisione 5 dicembre 2001 (n. 5697) del Consiglio di Stato, che aveva respinto il ricorso 7 dicembre 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 22 ottobre 2001 del municipio di \_\_\_\_\_ di fissare al 100% il moltiplicatore dell'imposta comunale per l'anno 2001; 2. la sentenza 3 aprile 2002 con cui il Tribunale ha respinto, nella misura in cui erano ricevibili, le istanze di interpretazione e rettifica, di revisione e di far luogo ad un esperimento di conciliazione inoltrate dall'insorgente al Tribunale medesimo con unico atto del 28 marzo avverso la sentenza 14 marzo 2002; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che, con ricorso 11 aprile 2002 intitolato "Ricorso per denegata giustizia (art. 46 PAmm) tramite un esperimento di conciliazione (art. 17 PAmm)", \_\_\_\_\_ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro i giudicati indicati in ingresso, prolati da questo stesso Tribunale; che dolendosi circa il contenuto manifestamente defatigatorio delle due predette sentenze, l'insorgente invita il Tribunale a promuovere un esperimento di conciliazione; che il tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame per la presentazione delle risposte; considerato, in diritto che l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo il richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato (art. 48 PAmm); che, in concreto, le sentenze 14 marzo 2002 e 3 aprile 2002 del Tribunale amministrativo sono definitive, per cui non è data la possibilità di impugnarle con un rimedio di diritto ordinario, tantomeno da esperire dinanzi a questa stessa autorità; che peraltro la richiesta di apertura di un esperimento di conciliazione è già stata esaminata e respinta da parte del Tribunale nella sentenza 3 aprile 2002, cui esso rinvia per amore di brevità; che il ricorso 10 aprile 2002 dev'essere pertanto dichiarato irricevibile: fosse invece ricevibile, dovrebbe essere respinto siccome manifestamente infondato; che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3, 17, 18, 28, 43, 48 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.